# REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/80 DEL CONSIGLIO

**del 16 dicembre 1980**

**relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze scade nel 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dagli schemi delle preferenze generalizzate nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e di prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detti schemi dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate, nel quadro delle conclusioni concordate in seno all'UNCTAD conformemente all'intenzione manifestata, in seno a detto comitato, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi in conseguenza della sua applicazione, comprese quelle che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP);

considerando che l'esperienza del periodo iniziale dimostra che lo schema comunitario ha risposto in maniera soddisfacente agli obiettivi prefissati; che è opportuno quindi mantenere le sue fondamentali caratteristiche ed in particolare la concessione della sospensione totale dei dazi doganali entro limiti determinati; che gli adattamenti devono essenzialmente soddisfare le esigenze sia della semplificazione sia della differenziazione dei vantaggi preferenziali in maniera da assicurare una migliore trasparenza del sistema rendendone meno rigida la gestione;

considerando che l'utilizzazione dei vantaggi preferenziali nel corso degli anni settanta si è concentrata su un ristretto numero di prodotti e di paesi beneficiari; che è pertanto opportuno assicurare una migliore ripartizione dei vantaggi preferenziali per apportare un aiuto concreto allo sviluppo industriale di un maggiore numero di paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei meno progrediti; che, nello stesso tempo, per tener conto dei limiti delle capacità di assorbimento del mercato comunitario e dell'esistenza delle produzioni della Comunità, occorre estendere il più possibile l'accesso preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno competitivi e, a tal fine, limitare, per determinati prodotti, i vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi competitivi;

considerando quindi che il nuovo schema deve consentire di applicare una differenziazione del trattamento preferenziale; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente deve risultare dall'applicazione congiunta di criteri inerenti al grado e al livello di sviluppo e di industrializzazione, alla loro competitività, nonché alla sensibilità dei settori e mercati comunitari dei prodotti in questione;

considerando che l'applicazione di un trattamento che tenga conto della situazione relativa a ciascuno

(1) GU n. C 298 del 17. 11. 1980, pag. 77.
(2) Parere reso il 15 dicembre 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 331 del 17. 12. 1980, pag. 11.

dei beneficiari consente un accesso più equo al sistema preferenziale; che una semplificazione e una migliore trasparenza del sistema comportano l'applicazione di limitazioni tariffarie individuali per ciascuno dei beneficiari, ad esclusione dei paesi meno progrediti indicati nell'allegato D;

considerando che detto regime di limitazioni tariffarie deve essere applicato con modalità differenziate per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A, mediante contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari dei paesi più competitivi, e nel quadro di massimali per quanto riguarda i prodotti del suddetto allegato A originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che di norma i prodotti dell'allegato B debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini statistici;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato D;

considerando che ciascuno dei contingenti tariffari o massimali comunitari corrisponde in generale, per il 1981, all'importo massimo relativo, nel 1980, a ciascuno dei prodotti in questione, maggiorato del 2 % per tener conto in maniera forfettaria dell'applicazione da parte della Grecia del sistema preferenziale comunitario;

considerando che per gli importi preferenziali espressi in unità di conto europee i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune; che tuttavia per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C, 42.02, 42.03 A, B II e III e C, 64.01, 64.02, 85.15 A III b) e C II c), 85.21 D e E, 94.01 B II e 94.03 B, occorre prevedere un tasso di conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in unità di conto europee (UCE) che si ravvicini progressivamente al tasso normale previsto nella tariffa doganale comune;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati; che la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1];

considerando che il 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, conformemente all'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979;

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [2]; che, pertanto, l'inserimento della Iugoslavia nella lista dei paesi beneficiari si effettua nel quadro della dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 e agli articoli 8, 9, e 10;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell'allegato A, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti tariffari; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingentale considerato:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 2.

| | |
|---|---|
| Germania: | 27,5 % |
| Benelux: | 10,5 % |
| Francia: | 19 % |
| Italia: | 14,5 % |
| Danimarca: | 5 % |
| Irlanda: | 0,5 % |
| Regno Unito: | 21 % |
| Grecia: | 2 % |

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente: 7,76 %, 4,44 %, 0,29 %, 0,87 %, 5,99 %, 1,94 %, 78,52 %, 0,19 %;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'allegato A nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria, è opportuno di norma dividere i volumi contingentali in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingentali;

considerando che, per i contingenti tariffari ripresi nell'allegato A, le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di eaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre portrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato A, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee quando detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che è opportuno instaurare, a titolo eccezionale, un meccanismo che consenta di evitare che una sola importazione in uno Stato membro possa, per la sua importanza quantitativa, causare il superamento del massimale senza che sia stato possibile applicare in tempo utile la procedura prevista dall'articolo 10; che a tal fine occorre autorizzare lo Stato membro in causa a prendere provvedimenti conservativi, applicando a tale importazione il regime del dazio sospeso; che l'ammontare della garanzia resterebbe definitivamente acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario, dopo la costatazione dell'avvenuto superamento da parte della Commissione;

considerando che, per quanto concerne i prodotti dell'allegato B, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità adeguate;

considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti e i massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione eco-

nomica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi. Per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A la sospensione tariffaria è accordata nell'ambito di contingenti tariffari e di massimali tariffari. I prodotti dell'allegato B sono sottoposti di norma a una sorveglianza statistica trimestrale avente la base di riferimento definita nell'articolo 12.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le unità di conto europee, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C, 42.02, 42.03 A, B II e III e C, 64.01, 64.02, 85.15 A III b) e C II c), 85.21 D e E, 94.01 B II e 94.03 B, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in UCE viene fatta ai seguenti tassi:

| | | |
|---|---|---|
| 1 UCE | 3,43481 | marchi tedeschi, |
| | 48,11444 | franchi belgi/franchi lussemburghesi, |
| | 3,446098 | fiorini olandesi, |
| | 5,61888 | franchi francesi, |
| | 741,528 | lire italiane, |
| | 7,56456 | corone danesi, |
| | 0,4684092 | lire sterline irlandesi, |
| | 0,4507734 | lire sterline inglesi, |
| | 36,16763 | dracme greche. |

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

— a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

e, fatto salvo l'accordo provvisorio tra la Comunità e la Iugoslavia,

— a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato C per le stesse categorie di prodotti,

— a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C per ciascuna delle categorie di prodotti riprese nell'allegato B,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione di dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti o massimali tariffari. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della nozione di prodotti originari, che è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

4. I contingenti tariffari ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

**Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato A**

*Articolo 2*

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato A, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

*Articolo 3*

1. Una prima parte pari all'80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato A, il cui importo è indicato nella colonna 6

dell'allegato A, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1981, raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 7, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato A.

Tuttavia, per i prodotti della voce 44.15, la prima parte è pari al 98 % dell'importo contingentale.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 8 dell'allegato A.

*Articolo 4*

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato A — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

*Articolo 5*

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1981.

*Articolo 6*

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1981, supera il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve.

*Articolo 7*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1981, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza disontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

*Articolo 8*

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

SEZIONE II

**Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato A e alla base di riferimento per i prodotti dell'allegato B**

*Articolo 9*

Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nel quadro dell'allegato A a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli che figurano nella colonna 4, nei limiti degli importi fissati nella colonna 9, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti.

*Articolo 10*

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 9, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina mediante regolamento la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta di uno Stato membro, la Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

*Articolo 11*

1. In deroga all'articolo 10 e in casi eccezionali, quando una singola fornitura a destinazione di uno Stato membro comporterebbe il superamento del livello del massimale comunitario in tale Stato membro, tenendo conto delle precedenti imputazioni da esso effettuate, quest'ultimo è autorizzato ad applicare al prodotto in oggetto, originario del paese o territorio beneficiario, il regime del dazio sospeso sulla parte che supererebbe il massimale comunitario.

Esso ne informa immediatamente la Commissione.

2. Se l'assoggettamento a garanzia è giustificato sulla base dei criteri del paragrafo 1, la Commissione, mediante regolamento, ripristina la riscossione dei dazi doganali a livello comunitario.

L'ammontare della garanzia rimane acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario nello Stato membro considerato.

*Articolo 12*

1. Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell'allegato B, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la Commissione può procedere di propria iniziativa al ripristino dei dazi doganali corrispondenti. Ogni Stato membro interessato può inoltre presentare alla Commissione una richiesta di ripristino di dazi doganali contenente tutti gli elementi giustificativi pertinenti.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dall'aumento delle importazioni è l'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980, nell'ambito di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nell'anno suddetto.

La base di riferimento così stabilita è maggiorata del 2 % per tener conto dell'applicazione da parte della Grecia delle preferenze tariffarie della Comunità.

2. Dalla comunicazione della richiesta dello Stato membro decorre un termine di dieci giorni durante il quale gli altri Stati membri, dopo aver ricevuto comunicazione della richiesta inoltrata dallo Stato membro in causa, possono presentare commenti. I commenti sono inviati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri con qualsiasi mezzo opportuno.

Durante il periodo di cui sopra la richiesta dello Stato membro non può ricevere esecuzione. Alla scadenza di detto termine lo Stato membro, tenendo conto dei commenti fatti dalla Commissione e dagli altri Stati membri, conferma o meno la sua richiesta.

In caso di conferma, la Commissione adotta il regolamento che ripristina i dazi doganali all'importazione del prodotto o dei prodotti considerati.

*Articolo 13*

Gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato D.

SEZIONE III

**Disposizioni generali**

*Articolo 14*

1. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. L'effettiva imputazione sui massimali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

4. Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è costatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2.

5. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti tariffari o dei massimali comunitari.

*Articolo 15*

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato A sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

*Articolo 16*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Colette FLESCH

*ALLEGATO A*

**Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo** (b) (c)

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:<br>A. Oli leggeri:<br>III. destinati ad altri usi | | | | | | 143 514 t |
| 2 | | B. Oli medi:<br>III. destinati ad altri usi | | | | | | 56 100 t |
| 3 | | C. Oli pesanti:<br>I. Oli da gas:<br>c) destinati ad altri usi<br>II. Oli combustibili:<br>c) destinati ad altri usi | | | | | | 346 800 t |

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3 | 27.10 *(segue)* | III. Oli lubrificanti ed altri:<br>c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo<br>d) destinati ad altri usi | | | | | | |
| 4 | 28.16 (*) | Ammoniaca liquefatta o in soluzione | Libia<br>Venezuela | 4 238 000 | 3 390 400 | Germania: 932 360<br>Benelux: 355 992<br>Francia: 644 176<br>Italia: 491 608<br>Danimarca: 169 520<br>Irlanda: 16 952<br>Regno Unito: 711 984<br>Grecia: 67 808 | 847 600 | 4 238 000 |
| 5 | 28.25 | Ossidi di titanio | | | | | | 407 000 |
| 6 | 28.27 (*) | Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione | | | | | | 1 598 000 |
| 7 | 28.28 ex N (Codice Nimexe: 28.28-91) | Ossidi di antimonio | | | | | | 209 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 8 | 28.30 A II | Cloruri di bario | | | | | | 144 000 |
| 9 | 28.42 A II | Carbonati di sodio | | | | | | 1 252 000 |
| 10 | 28.47 C | Manganiti, manganati e permanganati | | | | | | 312 000 |
| 11 | 29.04 A I | Metanolo (alcole metilico) | Libia | 233 000 | 186 400 | Germania: 51 260<br>Benelux: 19 572<br>Francia: 35 416<br>Italia: 27 028<br>Danimarca: 9 320<br>Irlanda: 932<br>Regno Unito: 39 144<br>Grecia: 3 728 | 46 600 | 233 000 |
| 12 | 29.04 C ex I (Codice Nimexe: 29.04-61) | Glicole etilenico | | | | | | 451 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 13 | 29.07 C ex III | Dinosebe (ISO) | Romania | 19 000 | 15 200 | Germania: 4 180<br>Benelux: 1 596<br>Francia: 2 888<br>Italia: 2 204<br>Danimarca: 760<br>Irlanda: 76<br>Regno Unito: 3 192<br>Grecia: 304 | 3 800 | 19 000 |
| 14 | 29.08 B ex I (Codice Nimexe: 29.08-32) | Dietilenglicole | | | | | | 244 000 |
| 15 | 29.14 A II c) ex 1 (Codice Nimexe: 29.14-31) | Acetato di etile | | | | | | 257 000 |
| 16 | 29.14 D I (*) | Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri | Cina | 111 000 | 88 800 | Germania: 24 420<br>Benelux: 9 324<br>Francia: 16 872<br>Italia: 12 876<br>Danimarca: 4 440<br>Irlanda: 444<br>Regno Unito: 18 648<br>Grecia: 1 776 | 22 200 | 111 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 17 | 29.15 C ex III (Codice Nimexe: 29.15-63) | Ortoftalati di diottile | | | | | | 218 000 |
| 18 | 29.16 A IV a) | Acido citrico | | | | | | 144 000 |
| 19 | 29.16 B I a) | Acido salicilico | | | | | | 125 000 |
| 20 | 29.16 B I d) | Acido *O*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri | Cina | 110 000 | 88 000 | Germania: 24 200<br>Benelux: 9 240<br>Francia: 16 720<br>Italia: 12 760<br>Danimarca: 4 400<br>Irlanda: 440<br>Regno Unito: 18 480<br>Grecia: 1 760 | 22 000 | 110 000 |
| 21 | 29.22 A I | Metilammina, dimetilammina e trimetilammina, e loro sali | | | | | | 77 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 22 | 29.23 D III | Acido glutammico e suoi sali | Brasile<br>Corea del Sud | 157 000 | 125 600 | Germania: 34 540<br>Benelux: 13 188<br>Francia: 23 864<br>Italia: 18 212<br>Danimarca: 6 280<br>Irlanda: 628<br>Regno Unito: 26 376<br>Grecia: 2 512 | 31 400 | 347 000 |
| 23 | 29.25 B III ex b) | Paracetanol (DCI) | | | | | | 1 276 000 |
| 24 | 29.26 A ex I | Saccarina | Cina | 1 512 000 | 1 209 000 | Germania: 332 640<br>Benelux: 127 008<br>Francia: 229 824<br>Italia: 175 392<br>Danimarca: 60 480<br>Irlanda: 6 048<br>Regno Unito: 254 016<br>Grecia: 24 192 | 302 400 | 1 512 000 |
| 25 | ex 29.27 (*) (Codice Nimexe: 29.27-10) | Acrilonitrile | | | | | | 245 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE (a) | Importo della riserva (in UCE (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 26 | 29.35 N | Cumarina, metilcumarine e etilcumarine | | | | | | 124 000 |
| 27 | 29.35 ex Q | Melammina | | | | | | 370 000 |
| 28 | 29.38 B ex II (Codice Nimexe: 29.38-35) | Vitamine $B_6$ e H | | | | | | 125 000 |
| 29 | 29.38 B IV | Vitamina C | | | | | | 500 000 |
| 30 | 29.38 B V | Altre vitamine | | | | | | 1 000 000 |
| 31 | 29.39 D I | Cortisone (DCI), idrocortisone (DCI), e loro acetati; prednisone (DCI), prednisolone (DCI) | | | | | | 2 234 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 32 | 29.44 ex C (*) (Codice Nimexe: 29.44-91) | Tetracicline | Cina | 2 250 000 | 1 800 000 | Germania: 495 000<br>Benelux: 189 000<br>Francia: 342 000<br>Italia: 261 000<br>Danimarca: 90 000<br>Irlanda: 9 000<br>Regno Unito: 378 000<br>Grecia: 36 000 | 450 000 | 3 500 000 |
| 33 | ex 29.44 (*) (b) (Codici Nimexe: 29.44-10; 20; 35; 39; 99) | Altri antibiotici | | | | | | 1 103 000 |
| 34 | 31.02 B (*) | Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco | Venezuela | 118 000 | 94 400 | Germania: 25 960<br>Benelux: 9 912<br>Francia: 17 936<br>Italia: 13 688<br>Danimarca: 4 720<br>Irlanda: 472<br>Regno Unito: 19 824<br>Grecia: 1 888 | 23 600 | 296 000 |
| 35 | 31.03 A I (*) | Perfosfati | | | | | | 1 684 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.44 A (penicilline).

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 36 | 35.03 ex B (Codice Nimexe: 35.03-91) | Gelatine e loro derivati | | | | | | 306 000 |
| 37 | 39.02 C ex IV (*) (Codici Nimexe: 39.02-23; 25; 26; 27) | Polipropilene nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39 | | | | | | 355 000 |
| 38 | ex 40.11 (*) (Codici Nimexe: 40.11-21; 23; 52; 53) | Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:<br>— Camere d'aria e coperture (nuove o usate) dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto «scooters» | Corea del Sud | 981 000 | 784 800 | Germania: 215 820<br>Benelux: 82 404<br>Francia: 149 112<br>Italia: 113 796<br>Danimarca: 39 240<br>Irlanda: 3 924<br>Regno Unito: 164 808<br>Grecia: 15 696 | 196 200 | 1 079 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 39 | ex 40.11 (*) (Codici Nimexe: 40.11-10; 25; 27; 29; 40; 45; 55; 57; 62; 63; 80) | — altri, compresi proiettori (flaps) e tubolari | Cina<br>Corea del Sud | 2 549 000 | 2 039 200 | Germania: 560 780<br>Benelux: 214 116<br>Francia: 387 448<br>Italia: 295 684<br>Danimarca: 101 960<br>Irlanda: 10 196<br>Regno Unito: 428 232<br>Grecia: 40 784 | 509 800 | 2 804 000 |
| 40 | 41.02 (*) (**) | Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08:<br>ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati | Argentina<br>Brasile | 4 000 000 | 3 200 000 | Germania: 880 000<br>Benelux: 336 000<br>Francia: 608 000<br>Italia: 464 000<br>Danimarca: 160 000<br>Irlanda: 16 000<br>Regno Unito: 672 000<br>Grecia: 64 000 | 800 000 | 4 750 000 |
| 41 | 41.03 | Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:<br>B. altre pelli:<br>II. non nominate | | | | | | 1 563 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 42 | 41.04 | Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:<br>B. altre pelli:<br>II. non nominate | | | | | | 1 234 000 |
| 43 | 41.05 (**) | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:<br>B. altre pelli:<br>II. non nominate | | | | | | 2 043 000 |
| 44 | 41.06 | Cuoio e pelli, scamosciati | | | | | | 209 000 |
| 45 | 42.02 (*) (**) | Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensimonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzo- | Corea del Sud<br>Hong Kong | 2 035 000 | 1 628 000 | Germania: 447 700<br>Benelux: 170 940<br>Francia: 309 320<br>Italia: 236 060<br>Danimarca: 81 400<br>Irlanda: 8 140<br>Regno Unito: 341 880<br>Grecia: 32 560 | 407 000 | 2 035 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | 42.02 *(segue)* | le, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:<br>A. di materie plastiche artificiali in fogli | | | | | | |
| 46 | 42.02 (*) (**) | Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, stumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:<br>B. di altre materie | Corea del Sud<br>Hong Kong | 2 000 000 | 1 600 000 | Germania: 440 000<br>Benelux: 168 000<br>Francia: 304 000<br>Italia: 232 000<br>Danimarca: 80 000<br>Irlanda: 8 000<br>Regno Unito: 336 000<br>Grecia: 32 000 | 400 000 | 2 800 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 47 | 42.03 (*) (**) | Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:<br>A. Oggetti di vestiario<br>B. Guanti, comprese le muffole:<br>II. speciali per sport<br>III. altri<br>C. altri accessori per oggetti di vestiario | Corea del Sud | 3 500 000 | 2 800 000 | Germania: 770 000<br>Benelux: 294 000<br>Francia: 532 000<br>Italia: 406 000<br>Danimarca: 140 000<br>Irlanda: 14 000<br>Regno Unito: 588 000<br>Grecia: 56 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| 48 | 42.03 (*) | Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:<br>B. Guanti, comprese le muffole:<br>I. di protezione per qualunque mestiere | Hong Kong | 2 790 000 | 2 232 000 | Germania: 613 800<br>Benelux: 234 360<br>Francia: 424 080<br>Italia: 323 640<br>Danimarca: 111 600<br>Irlanda: 11 160<br>Regno Unito: 468 720<br>Grecia: 44 640 | 558 000 | 2 790 000 |
| 49 | 44.11 (*) | Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici | Brasile | 3 000 000 | 2 400 000 | Germania: 660 000<br>Benelux: 252 000<br>Francia: 456 000<br>Italia: 348 000<br>Danimarca: 120 000<br>Irlanda 12 000<br>Regno Unito: 504 000<br>Grecia: 48 000 | 600 000 | 3 847 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 50 | 44.13 | Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite | Brasile | 5 455 000 | 4 364 000 | Germania: 1 200 100<br>Benelux: 458 220<br>Francia: 829 160<br>Italia: 632 780<br>Danimarca: 218 200<br>Irlanda: 21 820<br>Regno Unito: 916 440<br>Grecia: 87 280 | 1 091 000 | 6 000 000 |
| 51 | 44.14 (*) | Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:<br>B. altri | | | | | | 12 440 000 |
| 52 | 44.15 (*) (**) | Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato | Brasile<br>Corea del Sud<br>Indonesia<br>Malaysia<br>Filippine<br>Singapore | 70 000 m³ | 68 600 m³ | Germania: 5 320 m³<br>Benelux: 3 045 m³<br>Francia: 199,5 m³<br>Italia: 598,5 m³<br>Danimarca: 4 109 m³<br>Irlanda: 1 330 m³<br>Regno Unito: 53 865 m³<br>Grecia: 133 m³ | 1 400 m³ | 70 000 m³ |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 53 | 44.23 | Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno | | | | | | 6 117 000 |
| 54 | 44.24 (*) (b) | Oggetti di uso domestico di legno | | | | | | 2 000 000 |
| 55 | 44.25 | Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:<br>ex B. altri:<br>— Manichi di scope e spazzole, di legno | | | | | | 411 000 |
| 56 | 46.02 | Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie: | Corea del Sud<br>Hong Kong | 1 992 000 | 1 593 600 | Germania: 438 240<br>Benelux: 167 328<br>Francia: 302 784<br>Italia: 231 072<br>Danimarca: 79 680<br>Irlanda: 7 968<br>Regno Unito: 334 656<br>Grecia: 31 872 | 398 400 | 2 191 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 44.24 (mollette per biancheria).

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 56 | 46.02 *(segue)* | B. Stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione<br>C. Stuoie di Cina e simili<br>D. altri oggetti | | | | | | |
| 57 | 46.03 (*) (**) | Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa | | | | | | 3 586 000 |
| 58 | 48.01 | Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:<br>C. Carta e cartoni Kraft:<br>II. altri | | | | | | 23 349 000 |
| 59 | 64.01 (*) (**) | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Corea del Sud<br>Hong Kong | 519 000 | 415 200 | Germania: 114 180<br>Benelux: 43 596<br>Francia: 78 888<br>Italia: 60 204<br>Danimarca: 20 760<br>Irlanda: 2 076<br>Regno Unito: 87 192<br>Grecia: 8 304 | 103 800 | 519 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 60 | 64.02 (*) (**) | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:<br><br>A. Calzature con tomaia di cuoio naturale | Argentina<br>Brasile<br>Corea del Sud<br>Hong Kong<br>Uruguay | 2 500 000 | 2 000 000 | Germania: 550 000<br>Benelux: 210 000<br>Francia: 380 000<br>Italia: 290 000<br>Danimarca: 100 000<br>Irlanda: 10 000<br>Regno Unito: 420 000<br>Grecia: 40 000 | 500 000 | 3 000 000 |
| | | | India | 3 332 000 | 2 665 600 | Germania: 733 040<br>Benelux: 279 888<br>Francia: 506 464<br>Italia: 386 512<br>Danimarca: 133 280<br>Irlanda: 13 328<br>Regno Unito: 559 776<br>Grecia: 53 312 | 666 400 | |
| 61 | 64.02 (*) (**) | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:<br>B. altre | Corea del Sud<br>Hong Kong<br>Malaysia | 1 000 000 | 800 000 | Germania: 220 000<br>Benelux: 84 000<br>Francia: 152 000<br>Italia: 116 000<br>Danimarca: 40 000<br>Irlanda: 4 000<br>Regno Unito: 168 000<br>Grecia: 16 000 | 200 000 | 1 700 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 61 | 64.02 *(segue)* | | Pakistan | 1 943 000 | 1 554 400 | Germania: 427 460<br>Benelux: 163 212<br>Francia: 295 336<br>Italia: 225 388<br>Danimarca: 77 720<br>Irlanda: 7 772<br>Regno Unito: 326 424<br>Grecia: 31 088 | 388 600 | |
| 62 | 66.01 (*) | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili | Hong Kong | 1 485 000 | 1 188 000 | Germania: 326 700<br>Benelux: 124 740<br>Francia: 225 720<br>Italia: 172 260<br>Danimarca: 59 400<br>Irlanda: 5 940<br>Regno Unito: 249 480<br>Grecia: 23 760 | 297 000 | 1 634 000 |
| 63 | 67.02 | Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali | Hong Kong | 1 840 000 | 1 472 000 | Germania: 404 800<br>Benelux: 154 560<br>Francia: 279 680<br>Italia: 213 440<br>Danimarca: 73 600<br>Irlanda: 7 360<br>Regno Unito: 309 120<br>Grecia: 29 440 | 368 000 | 2 453 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 64 | 67.04 | Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine) | Corea del Sud | 6 270 000 | 5 016 000 | Germania: 1 379 400<br>Benelux: 526 680<br>Francia: 953 040<br>Italia: 727 320<br>Danimarca: 250 800<br>Irlanda: 25 080<br>Regno Unito: 1 053 360<br>Grecia: 100 320 | 1 254 000 | 11 898 000 |
| 65 | 68.13 | Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:<br>B. Lavori di amianto<br>II. Tessuti<br>III. altri | | | | | | 850 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 66 | 69.08 (*) | Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento | Corea del Sud | 1 049 000 | 839 200 | Germania: 230 780<br>Benelux: 88 116<br>Francia: 159 448<br>Italia: 121 684<br>Danimarca: 41 960<br>Irlanda: 4 196<br>Regno Unito: 176 232<br>Grecia: 16 784 | 209 800 | 2 796 000 |
| 67 | 69.11 (*) (**) | Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana | | | | | | 430 000 |
| 68 | 69.12 (*) (**) | Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:<br>C. di terracotta fine o di terraglia | Corea del Sud | 488 000 | 390 400 | Germania: 107 360<br>Benelux: 40 992<br>Francia: 74 176<br>Italia: 56 608<br>Danimarca: 19 520<br>Irlanda: 1 952<br>Regno Unito: 81 984<br>Grecia: 7 808 | 97 600 | 537 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 69 | 70.05 (*) | Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare | Cina | 531 000 | 424 800 | Germania: 116 820<br>Benelux: 44 604<br>Francia: 80 712<br>Italia: 61 596<br>Danimarca: 21 240<br>Irlanda: 2 124<br>Regno Unito: 89 208<br>Grecia: 8 496 | 106 200 | 1 327 000 |
| 70 | 70.12 | Ampolle di vetro per recipienti isolanti | | | | | | 198 000 |
| 71 | 70.13 (*) | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 | | | | | | 1 883 000 |
| 72 | 70.14 | Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:<br>A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:<br>II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) | Romania | 891 000 | 712 800 | Germania: 196 020<br>Benelux: 74 844<br>Francia: 135 432<br>Italia: 103 356<br>Danimarca: 35 640<br>Irlanda: 3 564<br>Regno Unito: 149 688<br>Grecia: 14 256 | 178 200 | 891 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 73 | 70.14 | Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:<br>B. altri | Hong Kong<br>Romania | 352 000 | 281 600 | Germania: 77 440<br>Benelux: 29 568<br>Francia: 53 504<br>Italia: 40 832<br>Danimarca: 14 080<br>Irlanda: 1 408<br>Regno Unito: 59 136<br>Grecia: 5 632 | 70 400 | 387 000 |
| 74 | 71.12 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:<br>A. di metalli preziosi | | | | | | 3 612 000 |
| 75 | 71.16 (*) | Minuterie di fantasia | Corea del Sud<br>Hong Kong | 2 707 000 | 2 165 600 | Germania: 595 540<br>Benelux: 227 388<br>Francia: 411 464<br>Italia: 314 012<br>Danimarca: 108 280<br>Irlanda: 10 828<br>Regno Unito: 454 776<br>Grecia: 43 312 | 541 400 | 9 924 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 76 | 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:<br>A. Profilati:<br>II. semplicemente fucinati<br>III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo<br>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):<br>a) semplicemente placcati:<br>2. ottenuti o rifiniti a freddo<br>b) altri | Romania | 276 000 | 220 800 | Germania: 60 720<br>Benelux: 23 184<br>Francia: 41 952<br>Italia: 32 016<br>Danimarca: 11 040<br>Irlanda: 1 104<br>Regno Unito: 46 368<br>Grecia: 4 416 | 55 200 | 276 000 |
| 77 | 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:<br>B. semplicemente laminati a caldo:<br>II. altri<br>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: | | | | | | 461 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 77 | 73.12 *(segue)* | I. argentati, dorati o platinati<br>II. smaltati<br>III. stagnati:<br>b) altri<br>IV. zincati o piombati<br>V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):<br>a) semplicemente placcati:<br>2. laminati a freddo<br>b) altri<br>D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) | | | | | | |
| 78 | 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Romania | 1 506 000 | 1 204 800 | Germania: 331 320<br>Benelux: 126 504<br>Francia: 228 912<br>Italia: 174 696<br>Danimarca: 60 240<br>Irlanda: 6 024<br>Regno Unito: 253 008<br>Grecia: 24 096 | 301 200 | 1 506 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuaie (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 79 | 73.18 (*) (**) | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | | | | | 6 285 000 |
| 80 | 73.31 | Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame | Romania | 1 476 000 | 1 180 800 | Germania: 324 720<br>Benelux: 123 984<br>Francia: 224 352<br>Italia: 171 216<br>Danimarca: 59 040<br>Irlanda: 5 904<br>Regno Unito: 247 968<br>Grecia: 23 616 | 295 200 | 1 476 000 |
| 81 | ex 73.32 (Codici Nimexe: 73.32-67; 69) | Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette et oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:<br>B. filettati:<br>II. altri:<br>— Viti per legno | Hong Kong | 916 000 | 732 800 | Germania: 201 520<br>Benelux: 76 944<br>Francia: 139 232<br>Italia: 106 256<br>Danimarca: 36 640<br>Irlanda: 3 664<br>Regno Unito: 153 888<br>Grecia: 14 656 | 183 200 | 916 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 82 | 73.40 (*) (b) | Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio | Hong Kong | 2 075 000 | 1 660 000 | Germania: 456 500<br>Benelux: 174 300<br>Francia: 315 400<br>Italia: 240 700<br>Danimarca: 83 000<br>Irlanda: 8 300<br>Regno Unito: 348 600<br>Grecia: 33 200 | 415 000 | 2 075 000 |
| 83 | 74.03 (*) (**) | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | | | | | 3 210 000 |
| 84 | 74.04 (**) | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | Cile | 907 000 | 725 600 | Germania: 199 540<br>Benelux: 76 188<br>Francia: 137 864<br>Italia: 105 212<br>Danimarca: 36 280<br>Irlanda: 3 628<br>Regno Unito: 152 376<br>Grecia: 14 512 | 181 400 | 998 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) L'asterisco riguarda soltanto i prodotti diversi dalle parti di box-palette (con pannelli laterali reticolari).

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 85 | 74.07 (**) | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | Brasile<br>Cile | 1 909 000 | 1 527 200 | Germania: 419 980<br>Benelux: 160 356<br>Francia: 290 168<br>Italia: 221 444<br>Danimarca: 76 360<br>Irlanda: 7 636<br>Regno Unito: 320 712<br>Grecia: 30 544 | 381 800 | 2 100 000 |
| 86 | 82.09 | Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:<br>A. Coltelli | Corea del Sud<br>Hong Kong | 691 000 | 552 800 | Germania: 152 020<br>Benelux: 58 044<br>Francia: 105 032<br>Italia: 80 156<br>Danimarca: 27 640<br>Irlanda: 2 764<br>Regno Unito: 116 088<br>Grecia: 11 056 | 138 200 | 691 000 |
| 87 | 82.14 | Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:<br>A. di acciaio inossidabile | Corea del Sud | 882 000 | 705 600 | Germania: 194 040<br>Benelux: 74 088<br>Francia: 134 064<br>Italia: 102 312<br>Danimarca: 35 280<br>Irlanda: 3 528<br>Regno Unito: 148 176<br>Grecia: 14 112 | 176 400 | 2 000 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 88 | 83.01 | Serrature (compresi fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni | Hong Kong | 918 000 | 734 400 | Germania: 201 960<br>Benelux: 77 112<br>Francia: 139 536<br>Italia: 106 488<br>Danimarca: 36 720<br>Irlanda: 3 672<br>Regno Unito: 154 224<br>Grecia: 14 688 | 183 600 | 1 010 000 |
| 89 | 83.07 | Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni | | | | | | 2 550 000 |
| 90 | 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:<br>A. Pompe e compressori:<br>II. altre pompe e compressori | | | | | | 6 813 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 91 | 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:<br>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:<br>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:<br>b) altre | Brasile<br>Corea del Sud | 609 000 | 487 200 | Germania: 133 980<br>Benelux: 51 156<br>Francia: 92 568<br>Italia: 70 644<br>Danimarca: 24 360<br>Irlanda: 2 436<br>Regno Unito: 102 312<br>Grecia: 9 744 | 121 800 | 609 000 |
| 92 | | II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire | Brasile<br>Corea del Sud | 1 003 000 | 802 400 | Germania: 220 660<br>Benelux: 84 252<br>Francia: 152 456<br>Italia: 116 348<br>Danimarca: 40 120<br>Irlanda: 4 012<br>Regno Unito: 168 504<br>Grecia: 16 048 | 200 600 | 1 003 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 93 | 84.41 *(segue)* | III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire | Corea del Sud | 557 000 | 445 600 | Germania: 122 540<br>Benelux: 46 788<br>Francia: 84 664<br>Italia: 64 612<br>Danimarca: 22 280<br>Irlanda: 2 228<br>Regno Unito: 93 576<br>Grecia: 8 912 | 111 400 | 557 000 |
| 94 | ex 84.52 (Codice Nimexe: 84.52-11) | Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:<br>A. Macchine calcolatrici elettroniche:<br>— scriventi | | | | | | 2 988 000 |
| 95 | (Codice Nimexe: 84.52-15) | — non scriventi | | | | | | 7 721 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 96 | 85.01 (*) | Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:<br>B. altre macchine ed apparecchi:<br>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:<br>b) altri | | | | | | 8 323 000 |
| 97 | 85.03 (*) | Pile elettriche | | | | | | 1 706 000 |
| 98 | 85.10 (*) | Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:<br>B. altre | Hong Kong | 1 505 000 | 1 204 000 | Germania: 331 100<br>Benelux: 126 420<br>Francia: 228 760<br>Italia: 174 580<br>Danimarca: 60 200<br>Irlanda: 6 020<br>Regno Unito: 252 840<br>Grecia: 24 080 | 301 000 | 4 137 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 99 | 85.15 (*) (**) | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:<br><br>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:<br><br>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:<br><br>b) altri<br><br>C. Parti e pezzi staccati:<br><br>II. altri:<br><br>c) non nominati | Corea del Sud<br>Hong Kong<br>Singapore | 2 500 000 | 2 000 000 | Germania: 550 000<br>Benelux: 210 000<br>Francia: 380 000<br>Italia: 290 000<br>Danimarca: 100 000<br>Irlanda: 10 000<br>Regno Unito: 420 000<br>Grecia: 40 000 | 500 000 | 2 600 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 100 | 85.18 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili | Corea del Sud | 2 102 000 | 1 681 600 | Germania: 462 440<br>Benelux: 176 568<br>Francia: 319 504<br>Italia: 243 832<br>Danimarca: 84 080<br>Irlanda: 8 408<br>Regno Unito: 353 136<br>Grecia: 33 632 | 420 400 | 2 102 000 |
| 101 | 85.20 | Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:<br>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione:<br>II. altre | | | | | | 821 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 102 | 85.21 | Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:<br>A. Lampade, tubi e valvole<br>B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori<br>C. Cristalli piezoelettrici montati | | | | | | 7 181 000 |
| 103 | (*) (**) | D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche<br>E. Parti e pezzi staccati | Hong Kong<br>Singapore | 1 000 000 | 800 000 | Germania: 220 000<br>Benelux: 84 000<br>Francia: 152 000<br>Italia: 116 000<br>Danimarca: 40 000<br>Irlanda: 4 000<br>Regno Unito: 168 000<br>Grecia: 16 000 | 200 000 | 1 200 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 104 | 85.23 (*) | Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:<br>B. altri | | | | | | 3 172 000 |
| 105 | 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | Corea del Sud | 1 131 000 | 904 800 | Germania: 248 820<br>Benelux: 95 004<br>Francia: 171 912<br>Italia: 131 916<br>Danimarca: 45 240<br>Irlanda: 4 524<br>Regno Unito: 190 008<br>Grecia: 18 096 | 226 200 | 1 244 000 |
| 106 | 90.09 | Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione | | | | | | 1 400 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 107 | ex 91.01 (Codici Nimexe: 91.01-15; 21; 25) | Orologi a quarzo | Hong Kong | 21 862 000 | 17 489 600 | Germania: 4 809 640<br>Benelux: 1 836 408<br>Francia: 3 323 024<br>Italia: 2 535 992<br>Danimarca: 874 480<br>Irlanda: 87 448<br>Regno Unito: 3 672 816<br>Grecia: 349 792 | 4 372 400 | 21 862 000 |
| 108 | 91.02 | Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili | | | | | | 146 000 |
| 109 | 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | | | | | 2 893 000 |
| 110 | 91.07 | Movimenti finiti per orologi tascabili | | | | | | 5 000 000 |
| 111 | 91.09 | Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti | | | | | | 1 000 000 |
| 112 | 91.11 | Altre forniture di orologeria | | | | | | 2 500 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 113 | 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:<br>A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono | Corea del Sud<br>Hong Kong | 4 198 000 | 3 358 400 | Germania: 923 560<br>Benelux: 352 632<br>Francia: 638 096<br>Italia: 486 968<br>Danimarca: 167 920<br>Irlanda: 16 792<br>Regno Unito: 705 264<br>Grecia: 67 168 | 839 600 | 6 158 000 |
| 114 | 92.12 | Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi | | | | | | 2 606 000 |
| 115 | 94.01 (*) (**) | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:<br>B. altri:<br>II. non nominati | | | | | | 5 000 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 116 | 94.03 (*) (**) | altri mobili e loro parti:<br>B. altri | | | | | | 3 752 000 |
| 117 | ex 96.01 (*) (Codici Nimexe: 96.01-41; 91; 92; 94; 96; ex 98) | Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:<br>B. altri:<br>III. non nominati, ad esclusione dei raschini di gomma o di altre simili materie flessibili e dei rulli per dipingere | Cina | 766 000 | 612 800 | Germania: 168 520<br>Benelux: 64 344<br>Francia: 116 432<br>Italia: 88 856<br>Danimarca: 30 640<br>Irlanda: 3 064<br>Regno Unito: 128 688<br>Grecia: 12 256 | 153 200 | 766 000 |
| 118 | 97.02 | Bambole di ogni specie | Corea del Sud<br>Hong Kong | 3 958 000 | 3 166 400 | Germania: 870 760<br>Benelux: 332 472<br>Francia: 601 616<br>Italia: 459 128<br>Danimarca: 158 320<br>Irlanda: 15 832<br>Regno Unito: 664 944<br>Grecia: 63 328 | 791 600 | 5 272 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 119 | 97.03 (*) | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | Corea del Sud<br>Hong Kong | 9 716 000 | 7 772 800 | Germania: 2 137 520<br>Benelux: 816 144<br>Francia: 1 476 832<br>Italia: 1 127 056<br>Danimarca: 388 640<br>Irlanda: 38 864<br>Regno Unito: 1 632 288<br>Grecia: 155 456 | 1 943 200 | 12 964 000 |
| 120 | 97.04 (*) (**) (b) | Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco) | Hong Kong | 2 535 000 | 2 028 000 | Germania: 557 700<br>Benelux: 212 940<br>Francia: 385 320<br>Italia: 294 060<br>Danimarca: 101 400<br>Irlanda: 10 140<br>Regno Unito: 425 880<br>Grecia: 40 560 | 507 000 | 2 535 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) Gli asterischi riguardano soltanto la sottovoce 97.04 A.

| N. d'ordine | N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingenti tariffari comunitari | | | | | Massimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paesi o territori beneficiari | Importo contingentale individuale (in UCE) (a) | Importo della prima parte (in UCE) (a) | Prima quota attribuita agli Stati membri (in UCE) (a) | Importo della riserva (in UCE) (a) | Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in UCE) (a) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 121 | 97.05 (*) (b) | Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) | Hong Kong | 1 435 000 | 1 148 000 | Germania: 315 700<br>Benelux: 120 540<br>Francia: 218 120<br>Italia: 166 460<br>Danimarca: 57 400<br>Irlanda: 5 740<br>Regno Unito: 241 080<br>Grecia: 22 960 | 287 000 | 1 913 000 |
| 122 | 98.15 | Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) | Corea del Sud | 701 000 | 560 800 | Germania: 154 220<br>Benelux: 58 884<br>Francia: 106 552<br>Italia: 81 316<br>Danimarca: 28 040<br>Irlanda: 2 804<br>Regno Unito: 117 768<br>Grecia: 11 216 | 140 200 | 735 000 |

(a) Salvo indicazione contraria.

(b) L'asterisco riguarda soltanto gli oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) di vetro.

*ALLEGATO B*

**Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi** (a) (b) (c)

CAPITOLO 25

| | |
|---|---|
| 25.19 A | Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato |
| 25.22 | Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio |
| 25.23 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
| 25.31 A | Spato fluore |

CAPITOLO 27

| | |
|---|---|
| 27.03 B | Agglomerati di torba |
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati e non; carbone di storta: |
| | A. Coke e semi-coke di carbon fossile: |
| | I. destinati alla fabbricazione di elettrodi |
| | C. altri |
| 27.07 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo |
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
| 27.12 | Vaselina |
| 27.13 | Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati |
| 27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| 27.16 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut backs», ecc.) |

CAPITOLO 28

| | |
|---|---|
| ex 28.01 | Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio), ad esclusione dello iodio greggio |
| 28.02 | Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati, in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili, che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.

| | | |
|---|---|---|
| | 28.03 | Carbonio (in particolare, neri di carbonio) |
| ex | 28.04 | Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, ad esclusione del selenio e del silicio |
| | 28.06 | Acido cloridrico; acido clorosolforico |
| | 28.08 | Acido solforico; oleum |
| | 28.09 | Acido nitrico; acidi solfonitrici |
| | 28.10 | Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) |
| | 28.12 | Acido borico e anidride borica |
| | 28.13 | Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi |
| | 28.14 | Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi |
| | 28.15 | Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo |
| | 28.17 | Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio |
| | 28.18 | Idrossidi e perossidi di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario |
| | 28.19 | Ossido di zinco; perossido di zinco |
| | 28.20 B | Corindoni artificiali |
| | 28.21 | Ossidi e idrossidi di cromo |
| | 28.22 | Ossidi di manganese |
| | 28.23 | Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come $Fe_2O_3$) |
| | 28.24 | Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
| ex | 28.28 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici, ad esclusione degli ossidi di antimonio |
| | 28.29 | Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali |
| ex | 28.30 | Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, ad esclusione dei cloruri di bario; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
| | 28.31 | Ipocloriti; ipocloriti di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
| | 28.32 | Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
| | 28.35 | Solfuri, compresi i polisolfuri |
| | 28.36 | Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati |
| | 28.37 | Solfiti e iposolfiti |
| | 28.38 | Solfati e allumi; persolfati |

| | |
|---|---|
| 28.39 | Nitriti e nitrati |
| 28.40 | Fosfiti, ipofosfiti e fosfati |
| ex 28.42 | Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, ad esclusione dei carbonati di sodio |
| 28.43 | Cianuri semplici e complessi |
| 28.44 | Fulminati, cianati e tiocianati |
| 28.45 | Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio |
| 28.46 | Borati e perborati |
| ex 28.47 | Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.), ad esclusione dei manganiti, manganati e permanganati |
| 28.48 | Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati |
| 28.49 | Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non |
| 28.50 | Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:<br>B. altri (a) |
| 28.51 | Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:<br>B. altri |
| 28.52 | Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro |
| 28.54 | Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida |
| 28.55 | Fosfuri, di costituzione chimica definita o non |
| 28.56 | Carburi, di costituzione chimica definita o non (*) (b) |
| 28.57 | Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non |
| 28.58 | Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi |

(a) ex B: Isotopi radioattivi artificiali e loro composti *(Euratom)*.
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C.

CAPITOLO 29

| | |
|---|---|
| 29.01 | Idrocarburi |
| 29.02 | Derivati alogenati degli idrocarburi |
| 29.03 | Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi |
| ex 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:<br>A. Monoalcoli saturi:<br>II. Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)<br>III. Butanolo e suoi isomeri<br>IV. Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri<br>V. altri<br>B. Monoalcoli non saturi<br>C. Polialcoli:<br>I. Dioli, trioli e tetroli, ad esclusione del glicole etilenico<br>IV. altri polialcoli<br>V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli |
| 29.05 | Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
| 29.06 | Fenoli e fenoli-alcoli (*) (a) |
| ex 29.07 | Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli, ad esclusione del dinosebe (ISO) |
| ex 29.08 | Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione del dietilenglicole |
| 29.09 | Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
| 29.10 | Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
| 29.11 | Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide (*) (b) |
| 29.12 | Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11 |
| 29.13 | Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (c) |
| ex 29.14 | Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acetato di etile e dell'acido benzoico |
| ex 29.15 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione degli ortoftalati di diottile (*) (d) |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I (vaniglina) (4-Idrossi-3-metossibenzaldeide).
(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).
(d) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.

| | |
|---|---|
| ex 29.16 | Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, ad esclusione dell'acido salicilico e dell'acido *O*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri |
| 29.19 | Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
| 29.21 | Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi |
| ex 29.22 | Composti a funzione ammina, ad esclusione della metilammina, della dimetilammina e della trimetilammina, e loro sali |
| ex 29.23 | Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione dell'acido glutammico e suoi sali |
| 29.24 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi |
| ex 29.25 | Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammide dell'acido carbonico, ad esclusione del paracetanol (DCI) |
| ex 29.26 | Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina), ad esclusione della saccarina |
| ex 29.27 | Composti a funzione nitrile, ad esclusione dell'acrilonitrile |
| 29.28 | Diazo-, azo- o azossi composti |
| 29.29 | Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina |
| 29.30 | Composti ad altre funzioni azotate |
| 29.31 | Tiocomposti organici |
| 29.33 | Composti mercurio-organici |
| 29.34 | Altri composti organo-minerali |
| ex 29.35 | Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici, ad esclusione della melammina, della cumarina, delle metilcumarine e delle etilcumarine |
| 29.36 | Solfammidi |
| 29.37 | Sultoni e sultami |
| 29.38 | Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente (*) (a):<br>A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa<br>B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:<br>I. Vitamine A<br>ex II. Vitamine $B_2$, $B_3$ e $B_{12}$<br>III. Vitamina $B_9$<br>C. Concentrati naturali di vitamine:<br>I. Concentrati naturali di vitamine A + D<br>II. altri<br>D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II (vitamina $B_{12}$).

29.39 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni:

A. Adrenalina

B. Insulina

C. Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:

I. Ormoni gonadotropi

II. altri

D. Ormoni cortico-surrenali:

II. altri

E. altri ormoni e altri steroidi

29.41 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

29.42 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42

29.45 Altri composti organici

CAPITOLO 30

30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

30.02 Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili

30.03 Medicamenti per la medicina umana e veterinaria

30.04 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

30.05 Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

CAPITOLO 31

| | |
|---|---|
| 31.02 | Concimi minerali o chimici azotati: |
| | A. Nitrato di sodio naturale |
| | C. altri (*) |
| 31.03 | Concimi minerali o chimici fosfatici, ad esclusione dei perfosfati (*) (a) |
| 31.04 B | Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo |
| 31.05 | Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg (*) (b) |

CAPITOLO 32

| | |
|---|---|
| 32.01 | Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati: |
| | B. altri |
| 32.03 | Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.) |
| 32.04 | Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale |
| 32.05 | Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale |
| 32.06 | Lacche coloranti |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» |
| 32.08 | Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
| 32.09 | Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo |
| 32.10 | Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 31.03 B.
(b) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 31.05 A I, II, III b), IV e B.

32.11 Siccativi preparati

32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura

32.13 Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»

CAPITOLO 35

35.02 B Albuminati ed altri derivati delle albumine

ex 35.03 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida, ad esclusione delle gelatine e loro derivati

35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo

35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

35.07 Enzimi; enzimi preparati, non nominati né compresi altrove

CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)

CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

CAPITOLO 38

38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio

38.03 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

38.05 Tallol

38.06 Lignosolfiti

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce n. 36.06.

| | |
|---|---|
| 38.07 | Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino |
| 38.08 | Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina |
| 38.09 | Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori della germinazione, regolatori dello sviluppo per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:<br>A. Bozzime preparate ed appretti preparati:<br>II. altri<br>B. Preparazioni per la mordenzatura |
| 38.13 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura |
| 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali |
| 38.15 | «Acceleranti di vulcanizzazione» preparati |
| 38.16 | Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad esclusione del D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III |

CAPITOLO 39

| | |
|---|---|
| 39.01 | Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.) |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloro- |

acetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.), ad esclusione del polipropilene nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39 (*) (a)

39.03 Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina, e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata (*)

39.04 Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)

39.05 Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)

39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina

39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso

CAPITOLO 40

40.02 Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)

40.03 Gomma rigenerata

40.05 Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma

40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)

40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata

40.08 Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita

40.09 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita

40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata

40.12 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite

40.13 Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso

40.14 Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I, IV e VII a).

| | |
|---|---|
| 40.15 | Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami |
| 40.16 | Lavori di ebanite |

CAPITOLO 41

| | |
|---|---|
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati |
| 41.10 | Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati |

CAPITOLO 42

| | |
|---|---|
| 42.01 | Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia |
| 42.04 | Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici |
| 42.05 | Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti |
| 42.06 | Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini |

CAPITOLO 43

| | |
|---|---|
| 43.02 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate (*) (a) |
| 43.04 | Pellicce artificiali, anche confezionate |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B (guanti).

CAPITOLO 44

| | |
|---|---|
| 44.05 | Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: |
| | B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm |
| 44.07 | Traversine di legno per strade ferrate |
| 44.09 | Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fuscelli; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manichi di utensili, e simili |
| 44.12 | Lana (paglia) di legno; farina di legno |
| 44.14 | Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: |
| | A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite |
| 44.16 | Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune |
| 44.17 | Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili |
| 44.18 | Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili (*) |
| 44.19 | Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
| 44.20 | Cornici di legno per quadri, specchi e simili |
| 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno |
| 44.22 | Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
| ex 44.25 | Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno, ad esclusione dei manichi di scope e spazzole, di legno |
| 44.26 | Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito |
| 44.27 | Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti |
| 44.28 | Altri lavori di legno |

CAPITOLO 45

| | |
|---|---|
| 45.02 | Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli |

45.03 Lavori di sughero naturale

45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

CAPITOLO 46

ex 46.02 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce, ivi comprese quelle di materiali vegetali non filati

CAPITOLO 47

47.02 Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:

A. Avanzi di carta e di cartone:

II. altri

CAPITOLO 48

48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:

A. Carta da giornali

B. Carta da sigarette

C. Carta e cartoni kraft:

I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n. 57.07, o di filati di carta armati di metallo della voce n. 59.04

D. Carta pesante 15 g o meno per $m^2$ e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori

E. Carta e cartoni fabbricati a mano

F. altri

48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli

48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli

48.07 Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli

48.08 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti

48.11 Carta da parati, lincrusta e vetrofanie

48.12 Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum

48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)

| | |
|---|---|
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato |
| 48.16 | Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili |
| 48.18 | Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone |
| 48.19 | Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette |
| 48.20 | Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti |
| 48.21 | Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa |

## CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

## CAPITOLO 64

| | |
|---|---|
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero (*) |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) (*) |
| 64.05 | Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo (*) |
| 64.06 | Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti (*) |

## CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

## CAPITOLO 66

| | |
|---|---|
| 66.02 | Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili |
| 66.03 | Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02 |

## CAPITOLO 67

| | |
|---|---|
| 67.01 | Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati |
| 67.03 | Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di posticci e oggetti simili |

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI, AD ESCLUSIONE DEI LAVORI DI AMIANTO (68.13 B II E III), DIVERSI DAI FILI (*) (a)

CAPITOLO 69

| | |
|---|---|
| 69.01 | Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) |
| 69.02 | Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari |
| 69.03 | Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.) |
| 69.04 | Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili) |
| 69.05 | Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.) |
| 69.06 | Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili |
| 69.07 | Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati |
| 69.09 | Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio |
| 69.10 | Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici |
| 69.12 | Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche<br>A di terracotta comune<br>B. di gres |
| 69.13 | Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale |
| 69.14 | Altri lavori di materie ceramiche |

CAPITOLO 70

| | |
|---|---|
| 70.01 B | Vetro in massa (escluso il vetro da ottica) |
| 70.03 | Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica) |
| 70.04 | Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare |
| 70.06 | Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce n. 68.01.

| | |
|---|---|
| 70.07 | Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
| 70.10 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro (*) (a) |
| 70.11 | Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili |
| 70.14 | Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:<br>A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:<br>I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari |
| 70.15 | Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti |
| 70.16 | Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie |
| 70.17 | Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili |
| 70.18 | Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente |
| 70.19 | Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) |
| 70.20 | Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie |
| 70.21 | Altri lavori di vetro |

CAPITOLO 71

| | |
|---|---|
| 71.01 | Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite |
| 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce n. ex 70.10 (damigiane, bottiglie e boccette, di vetro non lavorato di capienza da oltre 0,25 litri a 2,5 litri).

| | |
|---|---|
| 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati |
| 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati |
| 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati |
| 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati |
| 71.12 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:<br>B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| 71.13 | Oggetti di oreficera e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| 71.14 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite |

CAPITOLO 73

| | |
|---|---|
| 73.04 | Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate |
| 73.05 A | Polveri di ferro o di acciaio |
| 73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):<br>A. Blumi e billette:<br>II. fucinati<br>B. Bramme e bidoni:<br>II. fucinati<br>C. Sbozzi di forgia |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:<br>B. semplicemente fucinate<br>C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo<br>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):<br>I. semplicemente placcate:<br>b) ottenute o rifinite a freddo<br>II. altre |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:<br>B. altre lamiere:<br>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:<br>a) di 3 mm o più |

73.13 *(segue)*

IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
  a) argentate, dorate, platinate o smaltate
V. altrimenti foggiate o lavorate:
  a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
    1. argentate, dorate, platinate o smaltate
  b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

A. Acciai fini al carbonio:
  I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
    a) fucinati
  II. Sbozzi di forgia
  V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
    a) semplicemente fucinati
    c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
    d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
      1. semplicemente placcati:
        bb) ottenuti o rifiniti a freddo
      2. altri
  VI. Nastri:
    b) semplicemente laminati a freddo
    c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
      1. semplicemente placcati:
        bb) laminati a freddo
      2. altri
    d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
  VII. Lamiere:
    b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
      1. di 3 mm o più
    d) altrimenti foggiate o lavorate:
      2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
  VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità

B. Acciai legati:
  I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
    a) fucinati
  II. Sbozzi di forgia
  V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
    a) semplicemente fucinati
    c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
    d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
      1. semplicemente placcati:
        bb) ottenuti o rifiniti a freddo
      2. altri
  VI. Nastri:
    b) semplicemente laminati a freddo
    c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
      1. semplicemente placcati:
        bb) laminati a freddo
      2. altri
    d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
  VII. Lamiere:
    b) altre lamiere:
      2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
        aa) di 3 mm o più

| | |
|---|---|
| 73.15 *(segue)* | 4. altrimenti foggiate o lavorate:<br>bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione |
| | VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:<br>A. Rotaie:<br>I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso<br>D. Stecche e piastre d'appoggio:<br>II. altre<br>E. altri |
| 73.17 | Tubi di ghisa (*) |
| 73.19 | Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche |
| 73.20 | Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (*) |
| 73.21 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
| 73.22 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 73.23 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio |
| 73.24 | Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti |
| 73.25 | Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità |
| 73.26 | Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio |
| 73.27 | Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre incise e stirate, di ferro o di acciaio |
| 73.29 | Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.30 | Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio |

| | |
|---|---|
| ex 73.32 | Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio, ad esclusione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B |
| 73.33 | Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio |
| 73.34 | Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili |
| 73.35 | Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio |
| 73.36 | Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.37 | Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio |
| 73.38 | Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio, spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio |

CAPITOLO 74

| | |
|---|---|
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame |
| 74.15 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame |
| 74.16 | Molle di rame |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame |

| | |
|---|---|
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame |
| 74.19 | Altri lavori di rame |

CAPITOLO 75

| | |
|---|---|
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel; polveri e pagliette di nichel |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichel |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati |
| 75.06 | Altri lavori di nichel |

CAPITOLO 76

| | |
|---|---|
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio (*) (**) |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (*) (**) |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità |

76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio

76.16 Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

77.02 Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, forniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio

77.04 Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

78.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo

78.03 Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per $m^2$

78.04 Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo

78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo

78.06 Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco

79.03 Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:

A. Lamiere, fogli e nastri (*)

79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco

79.06 Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno

80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per $m^2$

80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

80.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno

80.06 Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.02 Molibdeno, greggio o lavorato:

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.03 Tantalio, greggio o lavorato:

B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri

C. altri

81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:

A. Bismuto:
II. lavorato

B. Cadmio:
II. lavorato

C. Cobalto:
II. lavorato

D. Cromo:
II. lavorato

E. Germanio:
II. lavorato

F. Afnio (celtio):
II. lavorato

G. Manganese:
II. lavorato

H. Niobio (colombio):
II. lavorato

IJ. Antimonio:
II. lavorato

K. Titanio:
II. lavorato

L. Vanadio:
II. lavorato

N. Torio:
II. lavorato
b) altro *(Euratom)*

81.04 *(segue)*

O. Zirconio:
II. lavorato

P. Renio:
II. lavorato

Q. Gallio, indio, tallio:
II. lavorati

R. Cermet:
II. lavorati

CAPITOLO 82

82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano

82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano

82.04 Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro

82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare

82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici

82.07 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione

82.08 Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno

82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:

B. Lame

82.11 Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

82.12 Forbici a due branche e loro lame

82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)

82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

B. altri

82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)

83.03 Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

83.04 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03

83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni

83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili di metalli comuni; specchi metallici

83.08 Tubi flessibili di metalli comuni

83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni

83.11 Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni

83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni

83.14 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni

83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

| | |
|---|---|
| 84.01 | Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
| 84.02 | Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore |
| 84.03 | Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida), e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori |
| 84.05 | Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone |
| 84.07 | Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche |
| 84.08 | Altri motori e macchine motrici |
| 84.09 | Rulli compressori a propulsione meccanica |
| 84.10 | Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) (*) (a) |
| ex 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili, ad esclusione delle pompe e compressori non destinati ad aeromobili civili |
| 84.12 | Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità |
| 84.13 | Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibli liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
| 84.14 | Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11 |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine |
| 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici |
| 84.18 | Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.10 B II.

84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare, bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame

84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23

84.23 Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers» ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03

84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi

84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29

84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte

84.27 Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili

84.28 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura

84.29 Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie

84.30 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari

84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone

84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)

84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa

84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili

84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)

84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)

84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli

84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)

84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine per cucire:

A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:
   1. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:
      a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 UCE

B. Aghi per macchine per cucire

84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41

84.43 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia

84.44 Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi

| | |
|---|---|
| 84.45 | Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50 |
| 84.46 | Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49 |
| 84.47 | Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili |
| 84.48 | Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 ad n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie |
| 84.49 | Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano |
| 84.50 | Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale |
| 84.51 | Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari |
| 84.52 | Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:<br>B. altre |
| 84.53 | Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| 84.54 | Altre macchine ed apparecchi per ufficio [duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.] |
| 84.55 | Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili), riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso |
| 84.56 | Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
| 84.57 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili |
| 84.58 | Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc. |

84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:

A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*

B. Reattori nucleari *(Euratom)*

C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*

D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici

E. altri

84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili (*) (a)

84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)

ex 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, con peso unitario superiore a 150 tonnellate, per generatrici e turbine

84.64 Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili

84.65 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

## CAPITOLO 85

85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

B. altre macchine ed apparecchi:

I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:

a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt

II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

C. Parti e pezzi staccati

85.02 Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.61 ex B (oggetti di rubinetteria ed altri organi simili in ghisa).

85.04 Accumulatori elettrici

85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano

85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico

85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato

85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:

A. Lampade di sicurezza per minatori

85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare, brasare o tagliare

85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24

85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante

85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:

A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia;apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:

I. Apparecchi trasmittenti

II. Apparecchi ricetrasmittenti

IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione

B. altri apparecchi

II. non nominati

C. Parti e pezzi staccati:

II. altri:

a) Mobili e cofanetti

b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm

85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi

85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16

85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione

85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco

B. altre lampade e tubi

C. Parti e pezzi staccati

85.22 Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

85.24 Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.

85.25 Isolatori di qualsiasi materia

85.26 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25

85.27 Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

85.28 Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

## CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

## CAPITOLO 87

87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello

87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci

87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili

| | |
|---|---|
| 87.04 | Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore |
| 87.05 | Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso |
| 87.07 | Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati |
| 87.08 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente |
| 87.10 | Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore (*) |
| 87.11 | Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione |
| 87.12 | Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso (*) (a) |
| 87.13 | Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati |
| 87.14 | Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati |

## CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA

## CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

## CAPITOLO 90

| | |
|---|---|
| 90.01 | Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre |
| 90.02 | Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente |
| 90.03 | Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature |
| 90.04 | Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili |

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.

| | |
|---|---|
| 90.06 | Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia |
| 90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20 |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) |
| 90.10 | Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni |
| 90.11 | Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione |
| 90.13 | Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser |
| 90.14 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri |
| 90.15 | Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
| 90.16 | Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili |
| 90.17 | Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici |
| 90.18 | Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas) |
| 90.19 | Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità |
| 90.20 | Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento |

| | |
|---|---|
| 90.21 | Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi |
| 90.22 | Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.) |
| 90.23 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
| 90.24 | Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 |
| 90.25 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura |
| 90.27 | Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi |
| 90.28 | Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi |
| 90.29 | Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci |

CAPITOLO 91

| | |
|---|---|
| ex 91.01 | Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo), ad esclusione degli orologi a quarzo |
| 91.03 | Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli |
| 91.05 | Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.) |
| 91.06 | Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria |
| 91.10 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |

CAPITOLO 92

92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)

92.02 Altri strumenti musicali a corda

92.03 Organi a canne: armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere

92.04 Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca

92.05 Altri strumenti musicali ad aria

92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)

92.07 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)

92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)

92.10 Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie

92.11 Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:

B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione

92.13 Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11

CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI (*) (a)

CAPITOLO 94

94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:

B. altri:

I. appositamente costruiti per aerodine

94.02 Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

94.04 Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 93.07 B.

CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

EX CAPITOLO 96 SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI, AD ESCLUSIONE DEI PENNELLI DA BARBA E DELLE SPAZZOLE E PENNELLI PER DIPINGERE, IMBIANCARE, VERNICIARE, E SIMILI (*) (a)

CAPITOLO 97

| | |
|---|---|
| 97.01 | Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili |
| 97.06 | Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04: |
| 97.07 | Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia |
| 97.08 | Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti |

CAPITOLO 98

| | |
|---|---|
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) |
| 98.02 | Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.) |
| 98.03 | Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05 |
| 98.04 | Pennini da scrivere e punte per pennini |
| 98.05 | Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi |
| 98.06 | Tavole di ardesia, lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate |
| 98.07 | Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
| 98.09 | Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili |
| 98.10 | Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini |

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 96.01 B I e III.

| | |
|---|---|
| 98.11 | Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati |
| 98.12 | Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili |
| 98.14 | Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature |
| 98.16 | Manichini e simili; automi e scene animate per mostre |

*ALLEGATO C*

**Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)**

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore (2)
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d' Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti (2)
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau (2)
310 Guinea equatoriale (2)
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde (2)
066 Romania
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga (2)
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

**dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi**

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Petcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
816 Nuove Ebridi
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

*Osservazione:* Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

*ALLEGATO D*

**Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
373 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud